

Silvio Riondato

Tutela penale e rapporti di famiglia, parafamiliari e simili. Prime riflessioni *de jure condendo**.

Sommario 1. La famiglia non è idonea ad assurgere a bene giuridico di categoria in ambito penale. 1.1. Tutela del minore. 2. Rilevanza degli interessi individuali e (dubbia) rilevanza del contesto “comunità di affidamento”. 2.1. “Solidarietà” familiare. 2.1.1. Obblighi di controllo e garanzia di natura “familiare”. 2.1. Sentimenti, affetti. 3. Importanza del gruppo biologico e dell'identità genetica. 4. Linee di riforma con riferimento agli interessi attualmente considerati nei delitti contro la famiglia: matrimonio, morale familiare, stato civile, assistenza familiare. 5. Indicazioni articolo per articolo del c.p. 1930, Titolo XI Libro secondo. 6. Rapporto di parentela (art. 540 c.p.). 7. Prossimi congiunti (art. 307, co. 4 c.p.). 8. “Furti in famiglia” (art.649 c.p.); 9. Reati in tema di procreazione, maternità, paternità. 10. Responsabilità dell'ente da reato. 11. Pena e famiglia.

1. In tema di famiglia, il primo punto riguarda l'opportunità di mantenere questo bene giuridico di categoria di impronta collettivistica, in prospettiva di tutela penale. Il Progetto Pagliaro (1991) lo manteneva, pur riformando la disciplina¹. Ma in complesso oggi pare di ravvisare in dottrina, pur

* Lo scritto si colloca nell'ambito della discussione promossa dall'AIPDP al fine dell'elaborazione di un Progetto di riforma del Codice penale. Riporta le riflessioni scaturite, sulla base di una mia prima relazione, di una preliminare ricognizione a scopo comparatistico eseguita da Anna Maria Beltrame, e di un contributo scritto di Silvia Larizza, dal Gruppo sui reati contro la famiglia e i reati contro l'onore (Filippo Bellagamba, Anna Maria Beltrame, Federico Consulich, Roberto Guerrini, Silvia Larizza, Carlo Longobardo, Adelmo Manna, Paolo Pittaro, Silvio Riondato, Arianna Visconti, Costantino Visconti), riunitosi anche presso l'Università di Siena (Certosa di Pontignano) il 14 settembre 2018.

¹ Nel Progetto Pagliaro il Titolo III è dedicato ai i reati contro la famiglia. Nel Capo I compaiono i *reati contro il matrimonio*: bigamia; induzione al matrimonio mediante inganno. Nel Capo II sono contemplati i *reati contro la solidarietà familiare*: violazione degli obblighi di assistenza economica, consistente nel far mancare gli alimenti ai discendenti di età minore o inabili al lavoro o i mezzi di sussistenza agli ascendenti o al coniuge anche se separato o al divorziato, che versino in stato di bisogno e non siano in grado di provvedere al proprio mantenimento; malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; violazione del dovere di assistenza fisica, consistente nel non prestare, senza giustificato motivo, l'elementare assistenza fisica ai discendenti, agli ascendenti o al coniuge non separato, che versino in uno stato di particolare bisogno per malattia di corpo o di mente, per minore età o vecchiaia o per infermità fisica; violazione dell'obbligo di istruzione, consistente nel fatto di chi, rivestito di autorità o incaricato di vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di fargli impartire l'istruzione obbligatoria (punibilità anche della violazione colposa); maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli; sottrazione consensuale di minorenni; sottrazione di persona incapace; contravvenzioni: omesso avviso della fuga di minore o di incapace, consistente nel fatto di chi, rivestito dell'autorità o della vigilanza su un minore o su una persona incapace di provvedere a se stessa, omette di dare immediato avviso della sua fuga all'autorità; omesso avviamento di minori al lavoro, consistente nel fatto di chi, rivestito di autorità sopra un minore che abbia superato i limiti di età stabiliti per l'istruzione obbligatoria e non prosegua gli studi, omette senza giusto motivo di avviarlo ad una attività di lavoro;

impiego di minori nell'accattonaggio estesa all'impiego di persona minore di anni 18. Nel Capo III sono annoverati i *reati contro lo stato di filiazione*: delitto di alterazione di stato di filiazione consistente nel fatto di chi, in qualsiasi modo, altera lo stato di filiazione di una persona minore degli anni quattordici (non punibilità di chi riconosce falsamente come figlio naturale una persona che sia figlio naturale del coniuge). Ulteriori norme del Progetto Pagliaro particolarmente rilevanti in tema di famiglia si rinvengono all'art. 59 in tema di *omicidio* e all'art. 72 riguardo a *reati contro la libertà sessuale*, tra i quali sono inseriti incesto e relazione incestuosa (solo per discendenti/ascendenti, o fratello/sorella).

Nella *Relazione* della Commissione Pagliaro si legge: *"L'impostazione generale del titolo III (Reati contro la famiglia) differisce da quella del titolo XI del codice penale del '30. Il capo I del titolo III è destinato a rimanere inalterato sia quanto all'intitolazione sia quanto alle fattispecie in esso da includere (bigamia e induzione al matrimonio mediante inganno). Nella prospettiva, infatti, di un'adeguata riforma dei delitti contro la famiglia non potevano essere abrogate le norme che prevedono tali fattispecie. Primo interesse della famiglia è infatti di restare ancorata al proprio solenne atto costitutivo, il matrimonio: a cui consegue lo status di coniuge (che rappresenta la posizione giuridico -sociale della persona che contribuisce a formare la famiglia), e dal quale scaturiscono in capo ai coniugi (ex art. 143, comma 2 c.c.) gli obblighi alla reciproca fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, e alla coabitazione.*

Il capo II del titolo III (Dei delitti contro la morale familiare) è destinato a non figurare nella nuova articolazione del titolo. Non scompare la fattispecie del delitto di incesto che ritroviamo nel titolo V capo III (Dei reati contro la libertà sessuale) del Libro I della parte speciale, in una diversa prospettiva imperniata sulla modalità dell'abuso delle relazioni familiari. Non viene, viceversa, mantenuta, anche per il troppo generico riferimento al parametro della morale familiare e perché non trova riscontro in altra collocazione, la fattispecie di cui all'art. 565 del c.p. del 1930. La tutela della solidarietà familiare diventa nel capo II del titolo III il punto di riferimento di alcune fattispecie che, in parte, riproducono ipotesi criminose già esistenti nel codice vigente (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, sottrazione consensuale di minorenni e sottrazione di persona incapace, fattispecie, queste ultime, perseguibili d'ufficio, essendone soggetto passivo il minore o l'incapace e non il genitore): e, in parte, sanzionano, al di fuori di formule che nella loro genericità hanno creato delicati problemi interpretativi (ad es. la locuzione "condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie" di cui all'art. 570 co. 1 c.p.), la violazione di obblighi di assistenza sia economica, ristrutturata nei suoi presupposti, contenuti e destinatari, sia fisica (ed è il punto 2 dell'art. 90 il profilo di maggior novità nel quadro della più ampia prospettiva di solidarietà familiare). In questa più ampia visuale di solidarietà va collocata la violazione dell'obbligo di far impartire al minore da parte di chi sia investito di autorità o incaricato di vigilanza, l'istruzione obbligatoria, senza giustificato motivo. La gravità della violazione, mutilante la personalità e il suo sviluppo tanto più in epoca tecnologica, ne impone la configurazione in termini di delitto, nella duplice e distinta articolazione dolosa e colposa.

La tutela del minore o dell'incapace di provvedere a sé stesso, nel quadro di un rafforzamento dei doveri di solidarietà familiare, comporta la necessità di prevedere a livello contravvenzionale (art. 91) alcune fattispecie di omesso avviso di fuga all'autorità, di omesso avviso ad un'attività di lavoro, senza giusto motivo, del minore che abbia superato i limiti di età stabiliti per l'istruzione obbligatoria e di impiego di minori di anni 18 (e non solo di anni 14) nell'accattonaggio: fattispecie già presenti, le ultime due, nel codice vigente ma che subiscono taluni ritocchi strutturali.

Il capo III (Delitti contro lo stato di filiazione) si caratterizza per la previsione di un'unica fattispecie ad evento (alterazione dello stato di filiazione) realizzato tramite una condotta a forma libera, nella quale si ritengono sintetizzate, tra l'altro, le forme di condotte tipicizzate nelle ipotesi criminose di cui all'art. 566 e segg. del c.p. del 1930. Malgrado le varie proposte dottrinali tendenti a spostare le forme di alterazione dello status di filiazione nell'ambito dei delitti contro la persona (o i suoi segni distintivi) o contro la fede pubblica, si è ritenuto essenziale mantenere la tutela dello status nella prospettiva della salvaguardia del nucleo familiare. E in quest'ordine di idee, mentre il riconoscimento non veridico di figlio naturale (che il disegno di legge Jervolino - Vassalli prevedeva all'art. 9 in quanto commesso al fine di eludere le norme sull'affidamento o sull'adozione dei minori) rientra nella previsione della fattispecie onnicomprensiva di alterazione, è prevista la non punibilità, nel quadro di un'integrazione e rafforzamento del nucleo familiare, del riconoscimento sia pure falso come figlio naturale di persona che sia figlio naturale del coniuge.

La limitazione dell'evento di alterazione allo stato di filiazione alla sola persona minore degli anni quattordici nasce da un'esigenza collaterale di tutela del soggetto non in grado di opporsi o di ostacolare l'evento. Al di là di tale limite (da estendere però all'incapace) la persona il cui status viene alterato sarà solitamente correo nelle modalità quasi sempre delittuose di realizzazione dell'alterazione".

nella varietà delle costruzioni, un pressoché generale orientamento negativo *de iure condendo*. La negatività non riguarda l'indubbia, generale e massima importanza della famiglia sul piano sociale e giuridico, ma solo l'idoneità del bene/interesse ad assurgere tal quale ad oggetto di tutela penale. Pare preferibile privilegiare altri beni/interessi che alla famiglia sono più afferrabilmente collegati, e che l'attuale disciplina, data la vestustà dell'impianto, per molta parte non riesce a comprendere. Già nella sua radice storica del '30 il bene di per sé si dimostra "vago" (delitti vaganti), scarsamente afferrabile, fino a che non lo si riduce interpretativamente ad altro bene/interesse di spettanza individuale o ad altro afferrabile bene/interesse di carattere collettivo. L'evoluzione socio-economico-culturale nonché giuridica eccetera ha ormai talmente dissolto la "famiglia" in una pluralità di accezioni non solo di fatto ma anche di diritto, che il bene/interesse "famiglia" diventa praticamente inespressivo oppure troppo equivocamente espressivo, il che non soddisfa anzitutto le esigenze penalistiche di stretta legalità/determinatezza. Inoltre, la nota "rincorsa" permanente del diritto anche penale ad inglobare nel bene giuridico famiglia nuove realtà dette familiari o comunque comunitarie, emergenti in fatto o in diritto, con alterni risultati ma mai minimalmente soddisfacenti, esprime, nonché l'inadeguatezza del bene denominato famiglia, una costante situazione di diseguaglianza sostanziale sul piano politico-sociale: infatti, vi è tutela penale da un lato per enti "famiglia" che nell'opinione sociale, nonché nella (troppo trascurata) opinione dei componenti di tali enti, non sono famiglie (per esempio, come da giurisprudenza: zia e nipote maggiorenni che abitano nello stesso appartamento; amanti non conviventi), e dall'altro non vi è tutela penale per famiglie che tali sono considerate nell'opinione sociale e/o nell'opinione dei componenti (coppie omosessuali; le convivenze di diritto che nonostante la recente riforma civilistica non sono state considerate nella correlata riforma penale). D'altro canto, il più importante problema di tutela penale che oggi si correla ad ambiti familiari, cioè quello concernente la violenza c.d. domestica, e in particolare la violenza sulle donne e i minori (Convenzione di Istanbul; Corte EDU, sez. I, 2.3.2017, ric. 41237/2014), è un problema di rafforzamento della tutela di individui deboli, che ormai si pone anche a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia connotazione "familiare".

Meglio pare quindi valorizzare beni più afferrabili, espressivi di reali interessi individuali correlabili allo sviluppo della personalità dell'*individuo* all'interno di certe formazioni sociali (artt. 2 e 3 Cost.) ritenute particolarmente importanti anche in vista di una tutela penale, poiché si tratta di *aggregazioni esistenziali, formazioni sociali esistenziali*, famiglia in senso costituzionale stretto compresa (art. 29, ma anche art. 30 e art. 31). Sono formazioni che implicano l'*an* della vita con riferimento a *condizioni della creazione-origine della vita* stessa, e in primo luogo, ma non solo, *l'ambiente umano origine* e, assieme, modalità di costituzione di tale ambiente, comprese eventualmente *competenze e modalità concernenti l'atto (pro)creativo*, e poi lo *sviluppo e il mantenimento della vita nell'ambiente umano più prossimo*, quindi condizioni almeno elementari di *qualità della vita individuale* nella dimensione della *coesistenza tra prossimi*.

Il che è possibile in ogni caso, come si dirà.

1.1. Taluni profili di tutela del minore compaiono nel vigente sistema di tutela penale della famiglia, mentre parte cospicua è collocata altrove. In questa sede non se ne tratta

particolarmente. La tutela penale del minore sotto i vari, molteplici profili abbisogna di una ricostruzione *ad hoc* in prospettiva di riforma, nel fuoco della tutela del minore stesso esclusivamente.

2. Si ravvisano, con riguardo a formazioni sociali dette familiari, profili di rilevanza dell'affidamento reciproco che tra gli individui si crea (di diritto oppure anche solo di fatto) in tali formazioni, le quali appunto sarebbero particolarmente considerate in quanto comunità di affidamento (*Vertrauengemeinschaft*). Esempio principale: maltrattamenti in famiglia, anche nella fattispecie in cui la persona maltrattata è sottoposta all'autorità dell'agente, o è a questo affidata per ragioni di educazione cura vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

Tuttavia, esistono altre comunità di affidamento non meno importanti ma in nessun modo qualificabili come famiglie nemmeno nell'ampissimo senso romanistico recepito dal codice Rocco. Si pensi al carcere, o a comunità lavorative e, al riguardo, al problema della riconducibilità del *mobbing* e fenomeni analoghi al delitto di maltrattamenti in famiglia, laddove da taluno si ricerca una qualche c.d. parafamiliarità nella comunità lavorativa, al fine dell'applicazione della norma. Una riforma dovrebbe tenerne conto, non tanto allo scopo di tutelare la comunità di affidamento quanto al fine di meglio individuare i contesti/modalità dell'offesa a interessi individuali e apprezzarne l'eventuale rilevanza.

Vi è però da chiedersi se l'affidamento stesso meriti tutela. L'interrogativo resta aperto. Comunque occorrerebbe delinearne tratti ben afferrabili e conseguenti tipizzazioni. In tema di famiglia è stata sempre più valorizzata la "convivenza" di fatto, la quale di per sé non significa alcunché di particolarmente rilevante se non la mera prossimità qualificata, fino a che non si coinvolga altro, magari il profilo dell'affidamento di cui la convivenza è certamente *indizio* forse forte ma da sé insufficiente. L'affidamento nel suo contenuto minimo può essere meramente individuale-unilaterale.

2.1. Non parrebbe opportuno il ricorso alla "solidarietà" (cennato Progetto Pagliaro: *delitti contro la solidarietà familiare*, tra i quali i maltrattamenti in famiglia, reato però non nuovamente definito nel progetto), non foss'altro perché dà luogo ad equivoci: la solidarietà o è prevista dalla legge tramite precisi doveri e obblighi, o non esiste. Non esiste solidarietà per il sol fatto dell'esistenza di una qualche comunità, tanto meno una solidarietà con espansione indefinita. Comunque, si tratta sempre di interessi concernenti la persona.

2.1.1. Su un diverso piano sta il problema, qui cruciale ma molto più generale, degli obblighi di controllo e garanzia e della necessità di una loro puntuale precisazione e selezione di rilevanza in un nuovo codice penale, anche in tema di realtà familiari, parafamiliari etc. Occorrerà affrontarlo, e però si vedano per iniziare gli articoli 15-24 del Progetto Grosso (2001), soprattutto gli articoli 16, 17 e 20².

² Art. 16 *Posizioni di garanzia*: 1. Le posizioni di garanzia rilevanti ai fini della responsabilità penale per omissione sono stabilite dalla legge con disposizione espressa. 2 I doveri inerenti alle posizioni di garanzia sono determinati in conformità alla disciplina speciale delle situazioni considerate. Art. 17 *Protezione di soggetti incapaci* 1. Il genitore esercente la potestà è tenuto ad impedire offese alla vita, alla integrità fisica, alla libertà individuale e alla integrità sessuale del figlio di età minore o comunque incapace. 2. Colui che abbia, anche temporaneamente, sostituito il genitore nell'esercizio della potestà, o assunto la custodia di un minore o di altra persona incapace, per infermità o per vecchiaia, di provvedere a sé stessa, è tenuto a impedire gli eventi di cui al comma 1 nei confronti della persona a lui affidata. Art. 20 *Protezione di persone o beni* 1. Colui che abbia assunto compiti specifici di vigilanza e protezione di persone

2.2. Comunque sia, non pare opportuno coinvolgere profili di tutela o comunque di rilevanza del sentimento, in particolare dell'affetto familiare, coniugale, parentale eccetera. Questi profili talvolta emergono in certe interpretazioni, e comunque sono ormai recepiti perfino da un legislatore forse poco avveduto che trasforma eventuali elementi di prova (ma di cosa precisamente?) in elementi di essenza – si veda da ultimo la recente riforma delle aggravanti di cui all' art. 577 c.p., operata dall'art. 2 l. n. 4/2018, ove è considerata la “*persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente*”.

3. Pare molto importante segnalare che tra i beni giuridici emergenti che incrociano i rapporti familiari vi è l'identità genetica, la quale presenta tra l'altro il peculiare carattere di appartenere al contempo all'individuo e al correlato gruppo biologico. L'identità genetica non trova ancora adeguata tutela sotto molti profili - una riforma dovrebbe tenerne conto. Lo stesso gruppo biologico si presenta in ipotesi come suscettibile di tutela diretta. L'ipotesi meriterebbe di essere esaminata approfonditamente. Essa si rivela spinosa soprattutto in ragione della stretta compenetrazione tra bene personale e bene collettivo. Più avanti cenni sui rapporti con lo “stato di famiglia”.

4. Su queste basi, e scendendo alle specificazioni codicistiche del bene-famiglia - “matrimonio”, “morale familiare”, “stato di famiglia”, “assistenza familiare” -, viene proposto quanto segue, con la premessa che le fattispecie riconosciute come delitti contro la persona potrebbero essere nei congrui casi annoverate in un capo concernente i *Delitti contro la persona nelle formazioni sociali esistenziali*.

4.1. I delitti contro il matrimonio e quelli contro la morale familiare sono tendenzialmente da sopprimere.

4.2. I delitti contro lo stato di famiglia sono tendenzialmente da mantenere in nuova veste. I delitti contro lo stato di famiglia potrebbero essere rivisti e aggiornati come *delitti contro l'identità giuridica e genetica*.

4.3. I delitti contro l'assistenza familiare presentano attualmente una tendenziale dicotomia tra *famiglia in senso giuridico-patrimoniale* (art. 570, 570-bis) che tende ad assumere una concezione esclusivamente giuridica, *famiglia in senso giuridico-non patrimoniale* ma sempre secondo concezione esclusivamente giuridica (art. 571, 572 nei congrui casi, 573, 574, 574-bis, 574-ter), e *famiglia in senso personalistico* (art. 572 nei congrui casi) che tende a poggiare su base fattuale. Ciò premesso, vale quanto segue.

4.3.1. I rapporti relativi alla prima e la relativa tutela penale vanno ricondotti, nelle congrue ipotesi in cui trattasi di inosservanza di obblighi giudizialmente accertati, all'ambito di tutela

determinate o di determinati beni è tenuto ad impedire, nell'ambito del servizio, delitti di terzi in danno della persona ovvero sui beni della cui protezione sia stato incaricato. 2 Colui che concretamente abbia assunto funzioni di guida o di sorveglianza in relazione allo svolgimento di attività che possono implicare pericolo, è tenuto, nei limiti dell'impegno assunto o dell'affidamento ingenerato, ad impedire eventi lesivi per la vita o la integrità fisica della persona presa in carico, o eventi da questa cagionati a terzi.

penale concernente le inosservanze di decisioni giudiziali civilistiche, attualmente art. 388 c.p., da riformare all'uopo.

Riguardo agli altri inadempimenti di carattere civilistico, necessita di precisare il contesto e il livello dell'offesa all'interesse *individuale*, alla persona, i quali segnerebbero la rilevanza penale del fatto, che non può ridursi com'è oggi alla mera riproduzione della rilevanza civile. Già nel '30 era stata apposta in funzione limitativa (peraltro di dubbia efficacia) la pur criticabile e comunque oggi non riproducibile clausola della contrarietà all'ordine e alla morale delle famiglie. Poste le condizioni, occorre inoltre limitare la tutela agli obblighi di assistenza materiali, ancorché di contenuto non economico – questi ultimi però non facili a tipizzarsi -, con esclusione quindi degli obblighi di assistenza meramente morale (p.es., obbligo di fedeltà).

4.3.2. I delitti concernenti la famiglia in senso giuridico non patrimoniale sono tutti delitti contro la persona, e in gran parte contro il minore in particolare. Vanno quindi considerati nel loro proprio ambito di tutela.

4.3.3. Il delitto di maltrattamenti, laddove la famiglia compare in senso personalistico, è delitto contro la persona, con ogni correlata conseguenza.

5. Quanto a più precise indicazioni di riforma con riguardo ai singoli articoli, in sintesi le direttive parrebbero le seguenti – seguendo l'ordine del codice:

Delitti contro il matrimonio

- Bigamia (556). Primo comma: va abrogato (quindi anche il terzo comma e l'art. 557) – quanto meno depenalizzato -, soprattutto perché il sol fatto di contrarre un secondo matrimonio o sposare un coniugato/a non merita sanzione penale. Secondo comma: ipotesi di frode rispetto ad interessi anche non patrimoniali vanno meglio inquadrare in delitti contro beni individuali (p.es. il patrimonio, in una nuova accezione che abbracci l'intera sfera giuridica individuale).

- Induzione al matrimonio mediante inganno (558). Va riformulato altrove – eventualmente depenalizzato -, per le ragioni appena esposte.

- Incesto (564). Va abrogato per ragioni arcinote. Non sarà facile, dato anche che le Corti costituzionali continuano a ... "salvarlo". Quanto meno si elimini la rilevanza dell'affinità. Si potrebbe mantenere in vita l'ipotesi di incesto tra maggiorenne e minore (terzo comma) – ammesso e non concesso che si tratti di tutela del minore (libertà sessuale), minore per il quale dovrebbe essere pacifica la non punibilità.

- Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica (565). Va abrogato per note ragioni.

Delitti contro lo stato di famiglia

- Supposizione o soppressione di stato (566). Primo comma: si trasferisca opportunamente tra i delitti di falso. Secondo comma: il fatto è gravissimo in quanto sopprime l'identità giuridica e così inoltre ostacola il riconoscimento dell'identità genetica.

- Alterazione di stato (567). Va mantenuto per le ragioni anzidette.

- Occultamento di stato di figlio (568). Si può mantenere.

Delitti contro l'assistenza familiare

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (570) e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (570-bis). Vedi sopra 1.3.1. Occorre comunque considerare obblighi corrispondenti alla mutata realtà sociale e giuridica. Pare tra l'altro rilevante l'abbandono in presenza di soggetti deboli.

- Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (571). Norma di non facile lettura e comunque scarsamente compatibile con l'odierno ordinamento costituzionale. Va abrogato e non ripreso in alcun modo.

- Maltrattamenti contro familiari e conviventi (572). E', si ribadisce, delitto contro la persona. Necessita una riformulazione più determinata della norma in punto di condotta, e una rivisitazione in ordine ai rapporti fattuali e giuridici rilevanti (v. sopra), anche esprimendo che non è necessario che a tali rapporti si unisca una situazione di soggezione/sudditanza/debolezza della vittima.

- Sottrazione di persone incapaci (574) e Sottrazione e trattenimento di minore all'estero (574-bis). Sono delitti contro la persona del minore – non già contro la potestà genitoriale o analoghi istituti. La tutela del minore forse potrebbe essere rafforzata tramite norme incriminatrici di "sottrazioni parziali", per così dire, cioè condotte di istigazione, determinazione e agevolazione del minore a violare determinate leggi, o comunque a sottrarsi ad ordini, compiti, direttive e analoghi limiti impartitigli dai genitori etc., con pericolo per importanti interessi del minore stesso.

- Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale (574-bis). Se occorre una norma del genere, allora devono essere inseriti, almeno, i «conviventi di fatto» di cui all'art. 1 co. 36 l. n. 17/2016: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (è indifferente l'omo/eterosessualità della coppia).

6. L'art. 540 (Rapporto di parentela) pare ormai privo di valore nel primo comma che stabilisce: *Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione è equiparata alla filiazione (!)*. Parimenti dicasi per il secondo comma (*Il rapporto di filiazione è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone*), con riguardo all'art. 242 cod. civ. (*principio di prova per iscritto*) che è stato abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Ciò posto, si pone il problema se parificare nei congrui casi la filiazione all'adozione, affidamento, allevamento di fatto etc. (cfr. Progetto Pagliaro, art. 59), come parrebbe opportuno.

7. L'art. 307, co.4, c.p. contiene la nozione penalistica di "prossimi congiunti". Se occorre una norma del genere, se ne deve rivedere il contenuto alla luce delle nuove, rilevanti realtà di "congiunzione" familiari e non familiari, a partire dalle convivenze *more uxorio/more maritali* di fatto.

8. Le ragioni della non punibilità e della perseguibilità a querela trasfuse nell'art. 649 c.p. hanno in complesso un fondamento meritevole di conservazione. La norma va tuttavia adeguata alle attuali realtà ed esigenze.

9. Pare molto importante riesaminare, anche a fini di coordinamento, e rinviando ora ad ulteriori sviluppi del lavoro appena intrapreso, i *delitti contro la maternità*³ e i *reati in materia di procreazione medicalmente assistita* (legge 19 febbraio 2004, n. 40), nonché *l'infanticidio*.

10. Tutta la nuova disciplina dovrà essere misurata su eventuali esigenze di implicazione della responsabilità dell'ente da reato.

11. Ci si limita qui soltanto a ricordare, in vista di futuri sviluppi, che gli interessi sottostanti ai rapporti di natura familiare sono sia di diritto che in fatto gravemente coinvolti dalla pena, in tutte le sue articolazioni. Sussiste tra l'altro il gravoso problema di tutela del c.d. terzo innocente.

³ Si ricorda il recente inserimento nel titolo XII del libro II c.p., per opera dell'art. 2, comma 1°, lett. e, del d.lgs. n. 21/2018, di un nuovo capo "Capo I-bis — Dei delitti contro la maternità", nel quale sono disciplinati tramite l'inserimento di due nuovi articoli, i delitti di *Interruzione colposa di gravidanza* (art. 593-bis c.p.) e di *Interruzione di gravidanza non consensuale* (art. 593-ter c.p.). Le modifiche sono in vigore dal 6 aprile 2018. All'introduzione nel codice Rocco di tali disposizioni consegue, ai sensi dell'art. 7, lett. e) del d.lgs. n. 21/2018, l'abrogazione degli artt. 17 e 18 della l. 22 maggio 1978, n. 194.